I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 455/69 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 1969

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 865/68 per quanto riguarda i succhi di frutta o di ortaggi della sottovoce 20.07 B

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 865/68, il cui allegato I è stato da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 1604/68 [2], prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti elencati nel summenzionato allegato, di un prelievo per gli zuccheri vari aggiunti ;

considerando che è opportuno evitare di applicare un prelievo ai succhi di frutta o di ortaggi ad alta concentrazione di zucchero naturale compresi nella sottovoce 20.07 B ; che tale scopo può essere raggiunto in ampia misura escludendo da prelievo i succhi il cui valore sia superiore ad un determinato valore e che all'uopo è necessario modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 865/68 ;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 865/68, la nomenclatura tariffaria prevista da tale regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 865/68 per i prodotti della sottovoce 20.07 B è sostituito dal testo riportato all'allegato A.

Articolo 2

La nomenclatura tariffaria che risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, riportata all'allegato B, è ripresa nella tariffa doganale comune.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 11 marzo 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. P. BUCHLER

---

(1) GU n. L 153 del 1º. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 253 del 16. 10. 1968, pag. 6.

ALLEGATO A

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.07	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C :		
	I. di uve, di mele, di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :		
	b) di valore uguale o inferiore a 18 U.C. per 100 kg peso netto :		
	1. di uve :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	15
	2. di mele :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	11
	3. di pere :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
	4. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
	II. altri :		
	b) di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto :		
	1. di arance :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
	2. di pompelmi e di pomeli :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
	3. di limoni :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	3
	4. di altri agrumi :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
	5. di ananassi :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
	6. di pomodori :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	3
	7. di altre frutta e ortaggi :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
	8. Miscugli :		
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi :		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
	bb) altri :		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13

ALLEGATO B

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi % o prelievo (P) (a titolo indicativo)
20.07	B. (immutato)	
	I. di uve, di mele, di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :	
	a) di valore superiore a 18 U.C. per 100 kg peso netto :	
	1. di uve	28
	2. di mele e di pere :	
	aa) contenenti zuccheri addizionati	25
	bb) altri	25
	3. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere	25
	b) di valore uguale o inferiore a 18 U.C. per 100 kg peso netto :	
	1. di uve :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	28 + (P)
	bb) altri	28
	2. di mele :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	25 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	25
	cc) senza zuccheri addizionati	25
	3. di pere :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	25 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	25
	cc) senza zuccheri addizionati	25
	4. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	25 + (P)
	bb) altri	25
	II. altri :	
	a) di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto :	
	1. di arance	21
	2. di pompelmi e di pomeli	21
	3. di limoni e di altri agrumi :	
	aa) con zuccheri addizionati	21
	bb) altri	21
	4. di ananassi :	
	aa) con zuccheri addizionati	22
	bb) altri	22
	5. di pomodori :	
	aa) con zuccheri addizionati	21
	bb) altri	21

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi % o prelievo (P) (a titolo indicativo)
20,07 (seguito)	6. di altre frutta e ortaggi :	
	aa) con zuccheri addizionati	24
	bb) altri	24
	7. Miscugli :	
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi :	
	11. con zuccheri addizionati	22
	22. altri	22
	bb) altri :	
	11. con zuccheri addizionati	24
	22. non nominati	24
	b) di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto :	
	1. di arance :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	21 + (P)
	bb) altri	21
	2. di pompelmi e di pomeli :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	21 + (P)
	bb) altri	21
	3. di limoni :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	21 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	21
	cc) senza zuccheri addizionati	21
	4. di altri agrumi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	21 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	21
	cc) senza zuccheri addizionati	21
	5. di ananassi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	22 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	22
	cc) senza zuccheri addizionati	22
	6. di pomodori :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	21 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	21
	cc) senza zuccheri addizionati	21
	7. di altre frutta e ortaggi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	24 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	24
	cc) senza zuccheri addizionati	24

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi % o prelievo (P) (a titolo indicativo)
20.07 (seguito)	8. Miscugli :	
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi :	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	22 + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	22
	33. senza zuccheri addizionati	22
	bb) altri :	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	24 + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	24
	33. senza zuccheri addizionati	24